



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Allo Stabilimento Versalis S.p.A. di Ravenna
versalis.direzioneravenna@pec.versalis.eni.com

E, p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL'AIA DELLO STABILIMENTO VERSALIS S.P.A. DI RAVENNA ID 117/1185.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPIC con nota del 17/04/2018, prot. n. 438/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata ambientale, rilasciato il 16/09/2011, prot. DVA-DEC-2011-518, per l'impiego di un ulteriore metallo alchile presso l'impianto NEOCIS.

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ALL: prot. CIPPC n. 438 del 17/04/2018

ID Utente: 374

ID Documento: DVA-D3-AG-374_2018-0022

Data stesura: 27/04/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.

Ufficio: DVA-D3-AG

Data: 02/05/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo di modifica AIA dell'impianto Versalis
Ravenna ID 1185.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a del Decr. 335/17 del Ministero
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo dell'impianto in oggetto.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.c.s.



Autorizzazione Integrata Ambientale

VERSALIS S.P.A. STABILIMENTO DI RAVENNA

Parere Istruttorio Conclusivo

(ID 117/1185)

Modifica dell'AIA

(D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

“Impiego di un ulteriore metallo alchile presso l'impianto NEOCIS”

DECRETO AIA: U.prot DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (G.U. – S. Gen. N. 230 del 3-10-2011)

AVVIO PROCEDIMENTO: DVA.RU.U.0003412.12-02-2018

ISTANZA DEL GESTORE: prot. DIRS/24/PB/sr/sb 25/01/2018 (DVA.RU.I.0001879.25-01-2018).

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC Nomina GI (CIPPC-00-2012-000324 del 04/05/2012)	Prof. Antonio Mantovani (Referente GI)
	Dr. Marcello Iocca
	Dr. Mauro Rotatori
	Avv. David Roettgen
Regione Emilia Romagna	Ing. Matteo Balboni
Provincia di Ravenna	--
Comune di Ravenna	Dott. Gianni Gregorio



INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	INTRODUZIONE	4
2.1.	Atti presupposti	4
2.2.	Atti normativi	5
2.3.	Attività istruttorie	6
3.	OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
4.	DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE	7
4.1.	Premessa	7
4.2.	Caratteristiche della modifica	7
4.2.1.	Localizzazione dell'intervento	7
4.2.2.	Scheda C	7
4.2.3.	Riservatezza e difesa del segreto industriale/commerciale ex-art. 9, c. 4, D.lgs. 152/2006	8
4.3.	Aspetti ambientali	8
4.3.1.	Emissioni in atmosfera	8
4.3.2.	Sfiati	8
4.3.3.	Scarichi idrici	8
4.3.4.	Rifiuti	8
4.3.5.	Rumore	8
4.4.	Proposta di monitoraggio del Gestore	8
4.5.	Cronoprogramma	8
5.	OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE	8
6.	CONCLUSIONI	9
7.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	9
8.	TARIFFA ISTRUTTORIA	9



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generali per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Versalis S.p.A., Installazione IPPC sita in Via Baiona, 107, Comune di Ravenna (RA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE.
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..



Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

2. INTRODUZIONE

Il Gestore, con nota acquisita agli atti istruttori al prot. m_ante.DVA.Registro Ufficiale.U.0001879 del 25/01/2018, ha presentato istanza di modifica dell'AIA per l'impiego di un ulteriore metallo alchile presso l'impianto NEOCIS.

Il Gestore ha allegato all'istanza la: "Nota tecnica" del 19/01/2018 e la "Nota tecnica secretata", parimenti del 19/01/2018, chiedendo, per motivi di riservatezza e segreto industriale/commerciale ai sensi dell'art. 29-decies, c. 8, D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., di non divulgare la menzionata Nota tecnica, in luogo della quale è stata predisposta, per l'accesso del pubblico, appunto, la Nota tecnica secretata.

L'Autorità Competente, con nota m_ante.DVA.Registro Ufficiale.U.00103412 del 12/02/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Modifica dell'AIA ID 117/1185.

2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento POLIMERI EUROPA s.p.a., sito nel comune di Ravenna con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2011-0000518 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N. 230 del 3-10-2011;
vista	La comunicazione/richiesta voltura inviata il 3 aprile 2012 dalla soc. POLIMERI EUROPA s.p.a. al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante informativa del cambio di ragione sociale, a far data dal successivo giorno 5 aprile 2012, in VERSALIS s.p.a. (prot. DVA-2012-0008823 del 12 aprile 2012);
visto	Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC



vista	<p>la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000324 del 4/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Versalis s.p.a., sito di Ravenna (RA), al Gruppo Istruttore così costituito:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore- Dott. Marcello Iocca- Dr. Mauro Rotatori- Avv. David Roettgen. <p>Il Gruppo Istruttore integrato in sede istruttoria da i seguenti esperti individuati dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Ravenna, e dal Comune di Ravenna:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Matteo Balboni- --- Dott. Gianni Gregorio
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, i collaboratori dell'ISPRA: Dott. Chim. Luca Funari.

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.;
visto	il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta le norme procedurali generali dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;



visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i> ;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i> ;
esaminato	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i Best Available Techniques Reference Documents (BRef): <ul style="list-style-type: none">• Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – Febbraio 2016;• Production of Polymers (POL) - Agosto 2007.

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all'impianto chimico POLIMERI EUROPA s.p.a. di Ravenna (RA) (ora VERSALIS s.p.a.) con Decreto U.prot. DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 230 del 3/10/2011);
esaminata	l'istanza di modifica non sostanziale, e relativi Allegati, trasmessa dal Gestore e acquisita agli atti istruttori con m_ante.DVA.Registro Ufficiale.U.0001879.17 del 25/01/2018, per l'impiego di un ulteriore metallo alchile presso l'impianto NEOCIS;
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento m_ante.DVA.Registro Ufficiale.U.0003412 del 12/02/2018;
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione AIA-IPPC del 05/03/2018 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000273.13-03-2018), redatta dal dr. Luca Funari
vista	la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per condivisione in data 22.03.2018 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore da approvare entro il 30.03.2018



3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	VERSALIS s.p.a. – Stabilimento di Ravenna (RA)
Indirizzo sede operativa	Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna (RA)
Sede Legale	Piazza Boldrini, 1 – 20097 S. Donato Milanese (MI)
Gestore dell'impianto	Ing. Paolo Baldrati
Rappresentante Legale	Ing. Paolo Baldrati
Referente IPPC	Dott. Michelangelo Borgese
Tipo impianto	Impianto Chimico
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.1 – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base; Sottocodice IPPC 4.1 i) Gomme sintetiche (attività principale)
Gestore Impianto	Ing. Paolo Baldrati Recapito telefonico 0544 513511 e-mail: paolo.baldrati@versalis.eni.com
Referente IPPC	Ing. Michelangelo Borgese Recapito telefonico 0544 513678 e-mail: michelangelo.borgese@versalis.eni.com
Impianto a rischio incidente rilevante	Si (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza)
Sistema di gestione ambientale	SI (SGA certificato ISO 14001:2004 – n. 2767 Certiquality, con scadenza al 4/07/2015; adesione a Responsabile Care – cert. 0021).

4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE

4.1. Premessa

Il Gestore, con la richiesta di modifica in oggetto, prevede l'impiego di un ulteriore componente catalitico appartenente alla classe dei metallo-alchili, classe correntemente in uso nella produzione della gomma poli-butadienica alla sezione NEOCIS.

4.2. Caratteristiche della modifica

I metallo-alchili sono una famiglia di additivi che fanno parte del complesso catalitico utilizzato in reazione. L'iniziativa prevede l'introduzione, nella sezione di reazione, di un nuovo composto, con caratteristiche del tutto analoghe a quelli già autorizzati e attualmente utilizzati, esso fornirà al prodotto alcuni miglioramenti microstrutturali che agiranno sulle proprietà meccaniche del polimero.

4.2.1. Localizzazione dell'intervento

Il Gestore ha fornito la planimetria dell'area interessata presso l'impianto NEOCIS.

4.2.2. Scheda C

Il Gestore ha presentato, in allegati 3 e 4 alla sua nota tecnica, le nuove sezioni C.3.1 e C.3.12



4.2.3. Riservatezza e difesa del segreto industriale/commerciale ex-art. 9, c. 4, D.lgs. 152/2006

Il Gestore ha fornito in una Nota Tecnica le informazioni contenute per la quale chiede riservatezza e difesa del segreto industriale/commerciale ai sensi dell'art. 9, c. 4, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

4.3. Aspetti ambientali

4.3.1. Emissioni in atmosfera

Riguardo alle emissioni in atmosfera, il Gestore dichiara che:

- L'emissione derivante dal serbatoio di stoccaggio esistente V-1115B è inviata all'impianto di abbattimento esistente a carboni attivi, asservito al punto di emissione già autorizzato n°13 senza introdurre alcuna variazione quali-quantitativa.

4.3.2. Sfiati

Il Gestore dichiara che non vi è alcuna variazione qualitativa e quantitativa degli sfiati di emergenza diretti alla Rete Torce di Stabilimento e al Forno Incenerimento Sfiati (FIS).

4.3.3. Scarichi idrici

Il Gestore dichiara che i metallo-alchili, data la loro natura e il loro impiego all'interno del processo, non interessano la componente scarichi idrici.

4.3.4. Rifiuti

Il Gestore dichiara che la modifica non impatta sulla componente produzione rifiuti. Per quanta riguarda inoltre l'eventuale produzione di imballi da materie, si sottolinea che, siccome i metallo-alchili sono riforniti tramite bomboloni da 1000 kg trasportabili da restituire al produttore per essere nuovamente riempiti, non sono prodotti rifiuti da imballi.

4.3.5. Rumore

L'aggiunta del nuovo metallo-alchile non richiede modifiche impiantistiche. Per tale motivo la modifica in oggetto non comporta alcuna variazione dell'aspetto ambientale rumore.

4.4. Proposta di monitoraggio del Gestore

Non è stato proposto un monitoraggio aggiuntivo da parte del gestore.

4.5. Cronoprogramma

Il Gestore non ha fornito un cronoprogramma per la modifica.

5. OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE

Non sono individuate osservazioni alla documentazione fornita dal Gestore.



6. CONCLUSIONI

In conclusione,

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti dei capitoli 4 e 5 della presente Relazione Istruttoria,

si ritiene che, quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore (prot. m. amte.DVA.Registro Ufficiale.UU.0001879 del 25/01/2018, **esprima sufficienti elementi per motivare la richiesta come modifica non sostanziale effettuata dal Gestore**, considerato che:

- 1) non determina un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 2) non determina effetti significativi e negativi sull'ambiente in quanto le interazioni della installazione con l'ambiente, a valle delle modifiche proposte, riguardano solo l'introduzione di un composto del tipo metallo-alchile da considerare sostanzialmente con effetti equivalenti all'assetto attualmente autorizzato.

7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non dovrà essere aggiornato. Restano fermi, a carico del Gestore, tutti gli ulteriori controlli e frequenze programmati nell'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria congruente, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017.